



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 09 del 11/ 01 / 2024**

Oggetto: Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro n.1770/2023 pubbl. il 19/05/2023 , resa nel giudizio R.G.L n.5452/2021 promosso dalla dipendente Sig.ra C. P. . Modifica ed integrazione delibera dell'Amministratore Unico n. 90 del 23/06/2023

Il Direttore Generale f.f. propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 001-133-int/2024 del 08/01/2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 20/07/2021 la dipendente P. C. , già inquadrata al 7° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrata a livello Quadro dal 2007, in subordine al livello 8° sempre dal 2007, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato.

Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Amap con il patrocinio dell'avv.to Marzia Bencivinni, eccependo in via preliminare la prescrizione del preteso diritto alle relative differenze retributive e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. All'udienza di comparizione dell'08/07/2022, il legale costituito per AMAP , faceva presente al Giudice che l'Azienda non avrebbe preso in considerazione proposte transattive vertenti giudizi promossi dai dipendenti, e ciò sino al completamento delle attività

di ricognizione dei fabbisogni di personale in relazione alla prossima riorganizzazione aziendale.

Il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 1770/2023 pubbl. il 19/05/2023, con la quale il Giudice ha così statuito:

- *“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l'AMAP ad attribuire a C. P. l'ottavo livello del CCNL federgas-acqua a partire dal mese di giugno 2019 ed il pagamento in suo favore delle consequenziali differenze retributive, oltre accessori nella misura dovuta da ciascun rateo fino al saldo;*
- *Dispone la compensazione delle spese di lite;*
- *Condanna l'AMAP al pagamento in favore di C. P. del restante 50% delle spese di lite, che si liquida complessivamente in € 3.269,00, di cui € 25,00 per esborsi ed € 3.010,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.*

Al fine di valutare la sussistenza di elementi idonei per proporre appello avverso la predetta sentenza, è stato chiesto dall'Ufficio scrivente apposito parere al legale della Società.

Con mail del 25/05/2023 l'avv.to Bencivinni ha reso il relativo parere evidenziando, che: *“nessuna autonomia, né di tipo tecnico – gestionale e/o in ambito amministrativo – al di fuori di quanto già previsto dal livello attuale di riferimento- è rimessa alla ricorrente; la ricorrente non svolge funzioni di variabilità nella realizzazione, dal momento che le procedure sono codificate e standardizzate e non includono elementi di variabilità, salvo singole fattispecie. Per quanto sopra espresso si ritiene la sentenza impugnabile anche con riferimento alla condanna delle spese di lite al 50%, nella quale il Giudice adito, in parte motiva riconosce il solo livello 8°, evidenziando che nessuna delle mansioni svolte può condurre al riconoscimento del livello Quadri, e che dopo il conferimento di responsabile capo-impianto le mansioni vanno ascritte all'8° livello”.*

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno dare provvisoria esecuzione alla sentenza del Tribunale, con il pagamento delle somme riconosciute alla ricorrente, al fine di

evitare l'avvio dell'azione esecutiva con aggravio di spese a carico della Società, fatto comunque salvo il diritto dell'Amap S.p.A. alla ripetizione delle somme da corrispondere alla dipendente in caso di riforma della sentenza all'esito del proponendo giudizio di appello.

Nelle more del proponendo appello, con relazione riservata del 18/12/2023 prot. 001-6295-INT/2023 ,il Responsabile del Servizio APDI, approfondendo la questione ha affermato che le motivazioni addotte dall'avv.to esterno sono prive di fondamento e di qualsiasi supporto connesso con la realtà dei fatti; infatti il Dirigente APDI così spiega “ *la dott.ssa P. C. è responsabile dell'impianto di potabilizzazione Cicala, uno dei più grandi, per la produzione di acqua potabile, dell'intera Regione Siciliana. In tale veste ha un'ampissima autonomia tecnica/gestionale che la porta, stagione dopo stagione, a prendere decisioni di fondamentale importanza per assicurare la potabilità dell'acqua ad un bacino di circa 350 000 utenti. Al contrario di quanto afferma l'avv.to esterno, la dott.ssa C. non si limita ad applicare le procedure standardizzate, ma affronta problematiche tecniche altamente complesse che la portano a prendere decisioni di fondamentale importanza*”.

Di seguito a ciò quindi , si rende opportuno procedere alla modifica ed integrazione della delibera dell'A.U. n. 90 del 23/06/2023, inquadrando la dott.ssa P. C. all'8° livello del CCNL.

Poiché il nuovo inquadramento da riconoscere alla dipendente determina un incremento del costo del personale, si è chiesto all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione.

La predetta Unità, con e-mail del , ha comunicato che il costo derivante dall'inquadramento all'8° livello della dipendente P. C. far data dal 30/06/2023 al 31/12/2023 è così distinto:

Sorte	€. 1.608,16
-------	-------------

Oneri	€. 594,85
-------	-----------

TFR € 119,12

TOTALE € 2.322,13

Si propone pertanto delibera autorizzativa nel senso sopra rappresentato.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to Avv.to Angela Maria Siciliano

La spesa di € 2.322,13 graverà sul fondo rischi specifico.

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

F.to Ing. Giovanni Sciortino

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale f. f. trasmessa in data 11/01/2024.

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Procedere alla modifica ed integrazione della delibera dell'Amministratore Unico n. 90 del 23/06/2023
- Di conseguenza prestare acquiescenza alla Sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro n.1770/2023 pubbl. il 19/05/2023 , resa nel giudizio

R.G.L n.5452/2021 inquadrando la dipendente Sig.ra C. P. all'8° livello del CCNL di categoria ;

- Autorizzare il pagamento in favore della dipendente P. C. delle differenze retributive, TFR, oltre interessi e rivalutazione dal 30/06/23 al 31/12/2023, quantificate in €. 2.322,13;
- Autorizzare il Direttore Generale f.f. a rinunciare al proponendo appello avverso la sentenza emessa del Tribunale Civile di Palermo sez. Lavoro n.1770/2023 pubbl. il 19/05/2023 resa nel giudizio R.G.L n.5452/2021 promosso dalla dipendente P. C. , e di conseguenza revocare il mandato per proporre appello all'avv.to Marzia Bencivinni.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

11/01/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino